

## Gazzetta Ufficiale N. 157 del 08 Luglio 2005

### MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

#### DECRETO 5 maggio 2005

**Modalita' per la fornitura dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 2 e 3 del Protocollo Aggiuntivo, fatto a Vienna il 22 settembre 1998 e ratificato in Italia con legge del 31 ottobre 2003, n. 332, dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunita' europea dell'energia atomica e l'AIEA, in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4 del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (di seguito richiamato come il Protocollo Aggiuntivo).**

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, di attuazione del Regolamento CE 1334/2000, sull'importazione ed esportazione di materiali e attrezzature «a duplice uso»;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 332, di ratifica ed esecuzione del Protocollo Aggiuntivo del 22 settembre 1998;

Visto l'art. 4, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 332, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale con cui sono stabilite le modalita' secondo cui devono essere forniti i dati e le informazioni individuati negli articoli 2 e 3 del Protocollo Aggiuntivo;

Visto l'art. 17 del Protocollo Aggiuntivo e le disposizioni ivi previste che entrano in vigore a decorrere dal 30 aprile 2004;

Considerato il «Regolamento (EURATOM) n. 2002/99 della Commissione europea, concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'EURATOM»;

Considerato il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sull'istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;

Considerato quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 31 ottobre 2003, n. 332, circa la competenza del Ministero delle attivita' produttive a dare attuazione alle disposizioni contenute nel Protocollo Aggiuntivo;

Decreta:

Art. 1.

#### **Ambito di applicazione e operatori nazionali soggetti**

1. Sono operatori nazionali soggetti al presente decreto, secondo le modalita' e i tempi ivi stabiliti, tutti gli operatori nazionali previsti dal Protocollo Aggiuntivo, in particolare, tutti coloro che, in qualita' di persone fisiche o giuridiche, producono, importano, esportano o comunque trasferiscono, lavorano o impiegano per la trasformazione, usano o detengono, acquistano e vendono, i materiali e le attrezzature di cui al Protocollo Aggiuntivo e relativi allegati.

2. Restano ferme, in quanto applicabili, le disposizioni e gli obblighi di cui:

a) al «Regolamento (EURATOM) n. 2002/99 della Commissione europea concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'EURATOM»;

b) al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in attuazione del Regolamento CE 1334/2000, sull'importazione ed esportazione di materiali e attrezzature «a duplice uso».

Art. 2.

#### **Modalita' di trasmissione dei dati e delle informazioni**

1. Gli operatori nazionali soggetti, di cui al precedente art. 1, comma 1, in qualita' di dichiaranti, devono elaborare e trasmettere i dati e le informazioni previsti nell'art. 2 del Protocollo Aggiuntivo, preferibilmente in formato elettronico o in alternativa in formato cartaceo, seguendo le indicazioni di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Gli operatori nazionali soggetti:

a) ai fini dell'utilizzo del formato elettronico, devono munirsi di apposito Codice Informatico che va richiesto all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;

b) ai fini dell'utilizzo del formato cartaceo, devono compilare le schede di cui all'allegato 2 al presente decreto.

2. Con riferimento all'allegato 1, i dati e le informazioni relativi alle dichiarazioni iniziali:

a) riguardano il periodo dal 30 aprile 2004 alla data delle dichiarazioni stesse;

b) devono essere inviati entro sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I dati e le informazioni relativi agli aggiornamenti devono essere inviati rispettando la frequenza e le scadenze riportate nelle ultime due colonne dell'allegato 1.

4. I dati e le informazioni, di cui all'art. 2, lettera a), punto ii, lettera b), punto ii e lettera c) del Protocollo Aggiuntivo, non previsti negli allegati 1 e 2, potranno essere richiesti, caso per caso, dal Ministero delle attivita' produttive o dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, all'operatore nazionale, in qualita' di dichiarante, che li elabora e li trasmette sulla base di modalita' e tempi definiti al momento della richiesta stessa.

Art. 3.

#### **Tutela delle informazioni**

1. I dati e le informazioni, oggetto del presente decreto, recanti una classifica di segretezza, sono gestiti in conformita' alle disposizioni che regolano la materia.

Art. 4.

#### **Aggiornamenti tecnici degli allegati al presente decreto**

1. Gli aggiornamenti tecnici dell'allegato 1, dell'allegato 2 e del Codice Informatico, necessari agli operatori nazionali per trasmettere i dati e le informazioni previsti nel presente decreto, saranno emanati con atto amministrativo della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive, sentita l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e saranno resi noti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 5.

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

BOZZA – Il testo ufficiale è quello pubblicato sulla G. U n° 157 del 08/07/20005

Roma, 5 maggio 2005

Il Ministro delle attività produttive

Scajola

Il Ministro dell'ambiente  
e della tutela del territorio

Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2005

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive,  
registro n. 3, foglio n. 269

## **ALLEGATO 2**

### **Indice**

**Allegato 2.1 - Attività di ricerca e sviluppo sul ciclo del combustibile autorizzate o controllate dallo Stato di cui all'articolo 2.a.i PA**

**Allegato 2.2 - Attività definite dall'allegato I al PA di cui all'articolo 2.a.iv PA**

**Allegato 2.3 - Importazione / Esportazione apparecchiature e materie non nucleari specificate dall'allegato II al PA di cui all'articolo 2.a.ix PA**

**Allegato 2.4 - Piani generali per il decennio successivo di cui all'articolo 2.a.x PA**

**Allegato 2.5 - Attività di ricerca e sviluppo sul ciclo del combustibile non controllate dallo Stato di cui all'articolo 2.b.i PA**

### **LEGENDA**

<b>AIEA</b>	<b>A</b> genzia <b>I</b> nternazionale per l' <b>E</b> nergia <b>A</b> tomica
<b>APAT</b>	<b>A</b> genzia per la <b>P</b> rotezione dell' <b>A</b> mbiente e <b>S</b> ervizi <b>T</b> ecnici
<b>CE</b>	<b>C</b> ommissione <b>E</b> uropea – <b>D</b> irezione <b>G</b> enerale <b>E</b> nergia <b>N</b> ucleare
<b>MAP-DGERM</b>	<b>M</b> inistero delle <b>A</b> ttività <b>P</b> roductive – <b>D</b> irezione <b>G</b> enerale per l' <b>E</b> nergia e le <b>R</b> isorse <b>M</b> inerarie
<b>PA</b>	<b>P</b> rotocollo <b>A</b> ggiuntivo

**BOZZA – Il testo ufficiale è quello pubblicato sulla G.U. n° 157 del 08/07/2005**

<b>ALLEGATO 2.1</b>	<b>Attività di ricerca e sviluppo sul ciclo del combustibile autorizzate o controllate dallo Stato<sup>1</sup></b>	<b>Articolo 2, lettera a), punto i del PA</b>	<b>Articolo 4 – legge 31 Ottobre 2003 n. 332</b>
---------------------	--	---	--

<b>Dichiarante<sup>2</sup></b>		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Dichiarazione</th> </tr> <tr> <td><b>N°<sup>5</sup></b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Data<sup>6</sup></b></td> <td> / /</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><b>Periodo<sup>7</sup></b></td> <td><i>Inizio</i> / /</td> </tr> <tr> <td><i>fine</i> / /</td> </tr> <tr> <td>Foglio</td> <td></td> <td>Di</td> <td><sup>8</sup></td> </tr> </table>		Dichiarazione		<b>N°<sup>5</sup></b>		<b>Data<sup>6</sup></b>	/ /	<b>Periodo<sup>7</sup></b>	<i>Inizio</i> / /	<i>fine</i> / /	Foglio		Di	<sup>8</sup>
Dichiarazione																
<b>N°<sup>5</sup></b>																
<b>Data<sup>6</sup></b>	/ /															
<b>Periodo<sup>7</sup></b>	<i>Inizio</i> / /															
	<i>fine</i> / /															
Foglio		Di	<sup>8</sup>													
<b>Ubicazione<sup>3</sup></b>																
<b>Commenti<sup>4</sup></b>																

Reg <sup>9</sup>	Rif <sup>10</sup>		Fase del ciclo del combustibile <sup>11</sup>	Descrizione dell'attività <sup>12</sup>
	D	R		

<b>Livello di sicurezza<sup>13</sup></b>	
--	--

<b>Lista allegati<sup>14</sup></b>	
------------------------------------	--

Dichiarante			
<b>Timbro e firma</b>		<b>Qualifica</b>	

# **BOZZA – Il testo ufficiale è quello pubblicato sulla G.U. n° 157 del 08/07/2005**

## **Allegato 2.1 - Note esplicative**

1. La dichiarazione deve contenere, con riferimento all'articolo 2.a.i del PA, una descrizione generale delle attività di ricerca e sviluppo sul ciclo del combustibile nucleare che non comportino l'uso di materie nucleari, ovunque eseguite, finanziate, specificamente autorizzate o controllate dallo Stato interessato o condotte per suo conto, nonché informazioni sulla localizzazione di tali attività.
2. Per il "dichiarante" vanno specificate la ragione sociale dell'impresa ed il nome e la qualifica del dichiarante.
3. Per l'"ubicazione" specificare l'indirizzo completo o l'identificativo del luogo dove viene condotta l'attività.
4. Possono essere inseriti "commenti" (per esempio: riferimenti e collegamenti ad altre schede, se le attività sono in chiusura o sospese e altre informazioni ritenute utili ai fini della comprensione del contenuto della scheda) che non devono superare un'estensione equivalente a 2048 caratteri informatici.
5. Il "numero di dichiarazione" vale "1" per la dichiarazione iniziale.
6. La "data della dichiarazione" va specificata nel formato GG/MM/AAAA (giorno/mese/anno).
7. La "data iniziale" e la "data finale" del "periodo di notifica" vanno specificate nel formato GG/MM/AAAA (giorno/mese/anno).
8. Se la dichiarazione è costituita da più registrazioni o una registrazione non è contenuta nella singola scheda, si possono usare più schede. Comunque, vanno indicati il numero progressivo delle schede e il numero totale di schede costituenti la dichiarazione. Schede con la stessa intestazione fanno parte della stessa dichiarazione.
9. Il "numero di registrazione" deve essere in sequenza, cominciando con "1".
10. I "Riferimenti." devono essere usati per riferirsi nella presente registrazione ad un'altra registrazione. Il contenuto del campo "Riferimenti" consiste nei numeri di identificazione della dichiarazione (D) e della registrazione (R) (ad esempio: D=10 e R=20 rimanda alla registrazione 20 della dichiarazione 10). Il riferimento indica che l'attuale registrazione si aggiunge alle informazioni fornite in un'altra registrazione dichiarata in precedenza o la aggiorna. Se del caso, possono essere immessi vari riferimenti.
11. Con riferimento all'articolo 18, a) del PA, la "fase del ciclo del combustibile" da indicare è una delle seguenti: i) conversione di materie nucleari; ii) arricchimento di materie nucleari; iii) fabbricazione di combustibile nucleare; iv) reattori; v) impianti critici; vi) ritrattamento del combustibile nucleare; vii) trattamento (escluso il riconfezionamento o il condizionamento senza separazione degli elementi a fini di stoccaggio o smaltimento) di scorie a media o alta attività contenenti Plutonio, Uranio altamente arricchito o Uranio 233.
12. La "descrizione dell'attività" deve contenere almeno le informazioni seguenti: titolo, breve descrizione del lavoro svolto alla data della dichiarazione, obiettivi e risultati raggiunti alla data della dichiarazione, finanziatore/i, collaborazioni con soggetti nazionali ed internazionali. Il testo di questo campo non deve superare un'estensione equivalente a 2048 caratteri informatici.
13. Il "livello di sicurezza" viene attribuito dal dichiarante e deve essere conforme alla normativa vigente in materia di trattamento della documentazione.
14. Specificare la "lista degli allegati" alla singola registrazione. Riportare quelli relativi all'intera dichiarazione sul foglio 1 della stessa.

N.B.:

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato deve essere trasmesso all'indirizzo:

APAT  
Via Vitaliano Brancati 48  
00144 ROMA.

Nel caso in cui le informazioni contenute rientrino nell'articolo 3 del presente decreto, trasmettere a:

APAT  
Segreteria principale di sicurezza  
Via Vitaliano Brancati 48  
00144 ROMA

**BOZZA – Il testo ufficiale è quello pubblicato sulla G.U. n° 157 del 08/07/2005**

<b>ALLEGATO 2.2</b>	<b>Attività definite dall'allegato I al PA<sup>1</sup></b>	<b>Articolo 2, lettera a), punto iv del PA</b>	<b>Articolo 4 – legge 31 Ottobre 2003 n. 332</b>
---------------------	--	--	--

<b>Dichiarante</b> <sup>2</sup>			<b>Dichiarazione</b>		
	<b>Ubicazione</b> <sup>3</sup>			<b>N°</b> <sup>5</sup>	
		<b>Commenti</b> <sup>4</sup>			<b>Data</b> <sup>6</sup>
			<b>Periodo</b> <sup>7</sup>	<i>Inizio</i> / /	
				<i>fine</i> / /	
		<b>Foglio</b>		<b>Di</b>	<sup>8</sup>

<b>Reg</b> <sup>9</sup>	<b>Rif</b> <sup>10</sup>		<b>Riferimento allegato I PA</b> <sup>11</sup>	<b>Descrizione dell'attività</b> <sup>12</sup>
	<b>D</b>	<b>R</b>		

<b>Livello di sicurezza</b> <sup>13</sup>	
---	--

<b>Lista allegati</b> <sup>14</sup>	
-------------------------------------	--

<b>Dichiarante</b>			
<b>Timbro e firma</b>		<b>Qualifica</b>	

# **BOZZA – Il testo ufficiale è quello pubblicato sulla G.U. n° 157 del 08/07/2005**

## **Allegato 2.2 - Note esplicative**

1. La dichiarazione deve contenere, con riferimento all'articolo 2.a.iv del PA, «una descrizione dell'entità delle operazioni condotte in ognuna delle località in cui sono svolte le attività indicate nell'allegato I del PA stesso».
2. Per il "dichiarante" vanno specificate la ragione sociale dell'impresa ed il nome e la qualifica del dichiarante.
3. Per l'"ubicazione" specificare l'indirizzo completo o l'identificativo del luogo dove viene condotta l'attività.
4. Possono essere inseriti "commenti" (per esempio: riferimenti e collegamenti ad altre schede, se le attività sono in chiusura o sospese e altre informazioni ritenute utili ai fini della comprensione del contenuto della scheda) che non devono superare un'estensione equivalente a 2048 caratteri informatici.
5. Il "numero di dichiarazione" vale "1" per la dichiarazione iniziale.
6. La "data della dichiarazione" va specificata nel formato GG/MM/AAAA (giorno/mese/anno).
7. La "data iniziale" e la "data finale" del "periodo di notifica" vanno specificate nel formato GG/MM/AAAA (giorno/mese/anno).
8. Se la dichiarazione è costituita da più registrazioni o una registrazione non è contenuta nella singola scheda, si possono usare più schede. Comunque vanno indicati il numero progressivo delle schede e il numero totale di schede costituenti la dichiarazione. Schede con la stessa intestazione fanno parte della stessa dichiarazione.
9. Il "numero di registrazione" deve essere in sequenza, cominciando con "1".
10. I "Riferimenti." devono essere usati per riferirsi nella presente registrazione ad un'altra registrazione. Il contenuto del campo "Riferimenti" consiste nei numeri di identificazione della dichiarazione (D) e della registrazione (R) (ad esempio: D=10 e R=20 rimanda alla registrazione 20 della dichiarazione 10). Il riferimento indica che l'attuale registrazione si aggiunge alle informazioni fornite in un'altra registrazione dichiarata in precedenza o la aggiorna. Se del caso, possono essere immessi vari riferimenti.
11. Va specificata una delle attività di cui all'allegato I del PA, qui riportate per comodità: i) fabbricazione di tubi rotorici per centrifughe o assemblaggio di centrifughe a gas; ii) fabbricazione di barriere di diffusione; iii) fabbricazione o assemblaggio di sistemi a laser; iv) fabbricazione o assemblaggio di separatori elettromagnetici di isotopi; v) fabbricazione o assemblaggio di colonne o attrezzature di estrazione; vi) fabbricazione o assemblaggio di ugelli di separazione aerodinamici o tubi vortex; vii) fabbricazione o assemblaggio di generatori di plasma di uranio; viii) fabbricazione di tubi di zirconio; ix) produzione o arricchimento di acqua pesante o deuterio; x) produzione di grafite di purezza nucleare; xi) fabbricazione di contenitori per combustibile irraggiato; xii) fabbricazione di barre di controllo del reattore; xiii) fabbricazione di contenitori e serbatoi aventi requisiti di sicurezza alla criticità; xiv) fabbricazione di macchine di taglio di elementi di combustibile irraggiato; xv) costruzione di celle calde.
12. La descrizione di ciascuna attività di cui all'allegato I al PA, deve contenere al minimo le informazioni seguenti: breve descrizione del lavoro svolto e dei risultati raggiunti alla data della dichiarazione, indicazione della capacità produttiva annuale e nel periodo di riferimento della dichiarazione, di ciascuna attività manifatturiera. Il testo di questo campo non deve superare un'estensione equivalente a 2048 caratteri informatici.
13. Il "livello di sicurezza" viene attribuito dal dichiarante e deve essere conforme alla normativa vigente in materia di trattamento della documentazione.
14. Specificare la "lista degli allegati" alla singola registrazione. Riportare quelli relativi all'intera dichiarazione sul foglio 1 della stessa.

N.B.:

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato deve essere trasmesso all'indirizzo:

APAT  
Via Vitaliano Brancati 48  
00144 ROMA.

Nel caso in cui le informazioni contenute rientrino nell'articolo 3 del presente decreto, trasmettere a:

APAT  
Segreteria principale di sicurezza  
Via Vitaliano Brancati 48  
00144 ROMA

**BOZZA – Il testo ufficiale è quello pubblicato sulla G.U. n° 157 del 08/07/2005**

<b>ALLEGATO 2.3</b>	<b>Importazione / Esportazione apparecchiature e materie non nucleari specificate dall'allegato II al PA<sup>1</sup></b>	<b>Articolo 2, lettera a), punto ix del PA</b>	<b>Articolo 4 – legge 31 Ottobre 2003 n. 332</b>
---------------------	--	--	--

<b>Dichiarante</b> <sup>2</sup>				<b>Dichiarazione</b>			
	<b>Ubicazione</b> <sup>3</sup>	a)				<b>N°</b> <sup>5</sup>	
		b)				<b>Data</b> <sup>6</sup>	/ /
<b>Commenti</b> <sup>4</sup>				<b>Periodo</b> <sup>7</sup>	<i>Inizio</i>	/ /	
					<i>fine</i>	/ /	
				<b>Foglio</b>		<b>Di</b>	
				<b>8</b>			

<b>Reg</b> <sup>9</sup>	<b>Rif</b> <sup>10</sup>		<b>Riferimento al parag.fo dell'all. II al PA</b> <sup>11</sup>	<b>Identificazione parte specifica</b> <sup>12</sup>	<b>Quantità</b> <sup>13</sup>		<b>Data imp/esp</b> <sup>14</sup>	<b>Tipo imp/esp</b> <sup>15</sup>
	<b>R</b>	<b>D</b>			<b>Num</b>	<b>u.m.</b>		

<b>Livello di sicurezza</b> <sup>16</sup>	
---	--

<b>Lista allegati</b> <sup>17</sup>	
-------------------------------------	--

<b>Dichiarante</b>			
<b>Timbro e firma</b>		<b>Qualifica</b>	

# **BOZZA – Il testo ufficiale è quello pubblicato sulla G.U. n° 157 del 08/07/2005**

## **Allegato 2.3 - Note esplicative**

1. La dichiarazione deve contenere, con riferimento all'articolo 2.a.ix del PA, informazioni riguardanti l'esportazione verso Paesi non appartenenti alla Comunità Europea oppure, su richiesta specifica dell'AIEA, l'importazione da Paesi non appartenenti alla Comunità Europea, di attrezzature e materie non nucleari specificate nell'allegato II del PA stesso.
2. Per il "dichiarante" vanno specificate la ragione sociale dell'operatore ed il nome e la qualifica del dichiarante.
3. Per l'"ubicazione" specificare:
  - in caso di importazione a) il nome, l'indirizzo, la località e lo Stato dell'operatore da cui proviene il materiale,  
b) l'indirizzo e la località nazionale dove si svolgono le attività col materiale importato,
  - in caso di esportazione a) il nome, l'indirizzo, la località e lo Stato dell'operatore destinatario del materiale,  
b) l'indirizzo e la località nazionale di partenza del materiale esportato.
4. Possono essere inseriti "commenti" (per esempio: riferimenti e collegamenti ad altre schede, se le attività sono in chiusura o sospese e altre informazioni ritenute utili ai fini della comprensione del contenuto della scheda) che non devono superare un'estensione equivalente a 2048 caratteri informatici.
5. Il "numero di dichiarazione" vale "1" per la dichiarazione iniziale.
6. La "data della dichiarazione" va specificata nel formato GG/MM/AAAA (giorno/mese/anno).
7. La "data iniziale" e la "data finale" del "periodo di notifica" vanno specificate nel formato GG/MM/AAAA (giorno/mese/anno).
8. Se la dichiarazione è costituita da più registrazioni o una registrazione non è contenuta nella singola scheda, si possono usare più schede. Comunque, vanno indicati il numero progressivo della scheda e il numero totale di schede costituenti la dichiarazione. Schede con la stessa intestazione fanno parte della stessa dichiarazione.
9. Il "numero di registrazione" deve essere in sequenza, cominciando con "1".
10. I "Riferimenti." devono essere usati per riferirsi nella presente registrazione ad un'altra registrazione. Il contenuto del campo "Riferimenti" consiste nei numeri di identificazione della dichiarazione (D) e della registrazione (R) (ad esempio: D=10 e R=20 rimanda alla registrazione 20 della dichiarazione 10). Il riferimento indica che l'attuale registrazione si aggiunge alle informazioni fornite in un'altra registrazione dichiarata in precedenza o la aggiorna. Se del caso, possono essere immessi vari riferimenti.
11. Indicare il numero del paragrafo dell'allegato II al PA in cui rientra l'attrezzatura o il materiale dichiarato.
12. L'"identificazione della parte (attrezzatura o materiale) specifica" deve contenere: dimensioni, caratteristiche, volume, materiale con cui è costruita, numero di serie o sigla identificativa, nome ed indirizzo del costruttore, ogni altra informazione che permetta di identificare univocamente la parte.
13. Specificare la "quantità" delle parti che costituiscono la spedizione e l'unità di misura in cui è espressa tale quantità.
14. La "data d'importazione o di esportazione" va specificata nel formato GG/MM/AAAA (giorno/mese/anno)
15. Tipo di movimentazione "imp" per importazione, "esp" per esportazione.
16. Il "livello di sicurezza" viene attribuito dal dichiarante e deve essere conforme alla normativa vigente in materia di trattamento della documentazione.
17. Specificare la "lista degli allegati" alla singola registrazione. Riportare quelli relativi all'intera dichiarazione sul foglio 1 della stessa.

N.B.:

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato deve essere trasmesso all'indirizzo:

APAT  
Via Vitaliano Brancati 48  
00144 ROMA.

Nel caso in cui le informazioni contenute rientrino nell'articolo 3 del presente decreto, trasmettere a:

APAT  
Segreteria principale di sicurezza  
Via Vitaliano Brancati 48  
00144 ROMA

**BOZZA – Il testo ufficiale è quello pubblicato sulla G.U. n° 157 del 08/07/2005**

<b>ALLEGATO 2.4</b>	<b>Piani generali per il decennio successivo<sup>1</sup></b>	<b>Articolo 2, lettera a), punto x del PA</b>	<i>Articolo 4 – legge 31 Ottobre 2003 n. 332</i>
---------------------	--	---	--

<b>Dichiarante</b> <sup>2</sup>  <b>Ubicazione</b> <sup>3</sup>  <b>Commenti</b> <sup>4</sup>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Dichiarazione</th> </tr> <tr> <td><b>N°</b><sup>5</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Data</b><sup>6</sup></td> <td>/ /</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><b>Periodo</b><sup>7</sup></td> <td><i>Inizio</i> / /</td> </tr> <tr> <td><i>fine</i> / /</td> </tr> <tr> <td>Foglio</td> <td>Di</td> <td align="right">8</td> </tr> </table>		Dichiarazione		<b>N°</b> <sup>5</sup>		<b>Data</b> <sup>6</sup>	/ /	<b>Periodo</b> <sup>7</sup>	<i>Inizio</i> / /	<i>fine</i> / /	Foglio	Di	8
	Dichiarazione													
	<b>N°</b> <sup>5</sup>													
<b>Data</b> <sup>6</sup>	/ /													
<b>Periodo</b> <sup>7</sup>	<i>Inizio</i> / /													
	<i>fine</i> / /													
Foglio	Di	8												

Reg <sup>9</sup>	Rif <sup>10</sup>		Fase del ciclo del combustibile <sup>11</sup>	Descrizione dei piani generali di lo sviluppo del ciclo del combustibile nucleare <sup>12</sup>	Descrizione dei piani di attività di R&S correlate al ciclo del combustibile nucleare <sup>13</sup>
	D	R			

Livello di sicurezza <sup>14</sup>	
------------------------------------	--

Lista allegati <sup>15</sup>	
------------------------------	--

Dichiarante			
Timbro e firma		Qualifica	

# BOZZA – Il testo ufficiale è quello pubblicato sulla G.U. n° 157 del 08/07/2005

## Allegato 2.4 - Note esplicative

1. La dichiarazione deve contenere con riferimento all'articolo 2.a.x del PA «i piani generali per il decennio successivo relativi allo sviluppo del ciclo del combustibile nucleare (ivi comprese le attività di ricerca e sviluppo sul ciclo del combustibile nucleare), che siano stati approvati dalle competenti autorità dello Stato».
2. Per il “dichiarante” vanno specificate la ragione sociale dell'operatore ed il nome e la qualifica del dichiarante.
3. Per l'”ubicazione” specificare l'indirizzo completo o l'identificativo del luogo dove viene condotta l'attività.
4. Possono essere inseriti “commenti” (per esempio: riferimenti e collegamenti ad altre schede, se le attività sono in chiusura o sospese e altre informazioni ritenute utili ai fini della comprensione del contenuto della scheda) che non devono superare un'estensione equivalente a 2048 caratteri informatici.
5. Il “numero di dichiarazione” vale “1” per la dichiarazione iniziale.
6. La “data della dichiarazione” va specificata nel formato GG/MM/AAAA (giorno/mese/anno).
7. La “data iniziale” e la “data finale” del “periodo di notifica” vanno specificate nel formato GG/MM/AAAA (giorno/mese/anno).
8. Se la dichiarazione è costituita da più registrazioni o una registrazione non è contenuta nella singola scheda si possono usare più schede. Comunque vanno indicati il numero progressivo della scheda e il numero totale di schede costituenti la dichiarazione. Schede con la stessa intestazione fanno parte della stessa dichiarazione.
9. Il “numero di registrazione” deve essere in sequenza, cominciando con “1”.
10. I “Riferimenti.” devono essere usati per riferirsi nella presente registrazione ad un'altra registrazione. Il contenuto del campo “Riferimenti” consiste nei numeri di identificazione della dichiarazione (D) e della registrazione (R) (ad esempio: D=10 e R=20 rimanda alla registrazione 20 della dichiarazione 10). Il riferimento indica che l'attuale registrazione si aggiunge alle informazioni fornite in un'altra registrazione dichiarata in precedenza o la aggiorna. Se del caso, possono essere immessi vari riferimenti. .
11. Con riferimento all'Art. 18, a) del PA, la “fase del ciclo del combustibile” da indicare è una delle seguenti: i) conversione di materie nucleari; ii) arricchimento di materie nucleari; iii) fabbricazione di combustibile nucleare; iv) reattori; v) impianti critici; vi) ritrattamento del combustibile nucleare; vii) trattamento (escluso il riconfezionamento o il condizionamento senza separazione degli elementi a fini di stoccaggio o smaltimento) di scorie a media o alta attività contenenti Plutonio, Uranio altamente arricchito o Uranio 233.
12. Nella colonna va riportato: la descrizione sintetica delle attività previste nei piani generali di sviluppo del ciclo del combustibile nucleare; i risultati previsti; i tempi di completamento degli obiettivi ed i luoghi dove tali attività sono svolte.
13. Nella colonna va riportato: la descrizione sintetica della attività di ricerca e sviluppo correlate ai piani generali di sviluppo nel campo del ciclo del combustibile nucleare; i risultati previsti; i tempi di completamento degli obiettivi ed i luoghi dove tali attività sono svolte.
14. Il “livello di sicurezza” viene attribuito dal dichiarante e deve essere conforme alla normativa vigente in materia di trattamento della documentazione.
15. Specificare la “lista degli allegati” alla singola registrazione. Riportare quelli relativi all'intera dichiarazione sul foglio 1 della stessa.

N.B.:

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato deve essere trasmesso all'indirizzo:

MAP-DGERM  
Via Molise 2  
00147 ROMA.

Nel caso in cui le informazioni contenute rientrino nell'articolo 3 del presente decreto, trasmettere a:

MAP  
Gabinetto Servizio NATO/UE  
Via Molise 2  
00147 ROMA.

**BOZZA – Il testo ufficiale è quello pubblicato sulla G.U. n° 157 del 08/07/2005**

<b>ALLEGATO 2.5</b>	<b>Attività di ricerca e sviluppo sul ciclo del combustibile nucleare non controllate dallo Stato<sup>1</sup></b>	<b>Articolo 2, lettera b), punto i del PA</b>	<b>Articolo 4 – legge 31 Ottobre 2003 n. 332</b>
---------------------	---	---	--

<b>Dichiarante<sup>2</sup></b>		<b>Dichiarazione</b>	
		<b>N°<sup>5</sup></b>	
<b>Ubicazione<sup>3</sup></b>		<b>Data<sup>6</sup></b>	/ /
		<b>Periodo<sup>7</sup></b>	<i>Inizio</i> / /
<b>Commenti<sup>4</sup></b>			<i>fine</i> / /
		Foglio	Di <span style="float: right;">8</span>

Reg <sup>9</sup>	Rif <sup>10</sup>		Fase del ciclo del combustibile <sup>11</sup>	Descrizione dell'attività <sup>12</sup>
	D	R		

<b>Livello di sicurezza<sup>13</sup></b>	
--	--

<b>Lista allegati<sup>14</sup></b>	
------------------------------------	--

Dichiarante			
<b>Timbro e firma</b>		<b>Qualifica</b>	

# **BOZZA – Il testo ufficiale è quello pubblicato sulla G.U. n° 157 del 08/07/2005**

## **Allegato 2.5 - Note esplicative**

1. La dichiarazione deve contenere con riferimento all'articolo 2.b.i del PA «una descrizione generale delle attività di ricerca e sviluppo sul ciclo del combustibile nucleare che non comportino l'uso di materie nucleari e che siano specificamente connesse all'arricchimento, al ritrattamento di combustibile nucleare o al trattamento di scorie a media o alta radioattività contenenti plutonio, uranio altamente arricchito o  $^{233}\text{U}$  ovunque eseguite nello Stato interessato, che non siano finanziate, specificamente autorizzate o controllate dallo Stato o condotte per suo conto, nonché informazioni sulla localizzazione di tali attività. Agli effetti delle disposizioni del presente punto, la parola "trattamento" di scorie mediamente o altamente radioattive non comprende il riconfezionamento o il condizionamento delle scorie senza separazione di elementi ai fini del loro stoccaggio e smaltimento».
2. Per il "dichiarante" vanno specificate la ragione sociale dell'operatore ed il nome e la qualifica del dichiarante.
3. Per l'"ubicazione" specificare l'indirizzo completo o l'identificativo del luogo dove viene condotta l'attività.
4. Possono essere inseriti "commenti" (per esempio: riferimenti e collegamenti ad altre schede, se le attività sono in chiusura o sospese e altre informazioni ritenute utili ai fini della comprensione del contenuto della scheda) che non devono superare un'estensione equivalente a 2048 caratteri informatici.
5. Il "numero di dichiarazione" vale "1" per la dichiarazione iniziale.
6. La "data della dichiarazione" va specificata nel formato GG/MM/AAAA (giorno/mese/anno).
7. La "data iniziale" e la "data finale" del "periodo di notifica" vanno specificate nel formato GG/MM/AAAA (giorno/mese/anno).
8. Se la dichiarazione è costituita da più registrazioni o una registrazione non è contenuta nella singola scheda, si possono usare più schede. Comunque vanno indicati il numero progressivo della scheda e il numero totale di schede costituenti la dichiarazione. Schede con la stessa intestazione fanno parte della stessa dichiarazione.
9. Il "numero di registrazione" deve essere in sequenza, cominciando con "1".
10. I "Riferimenti." devono essere usati per riferirsi nella presente registrazione ad un'altra registrazione. Il contenuto del campo "Riferimenti" consiste nei numeri di identificazione della dichiarazione (D) e della registrazione (R) (ad esempio: D=10 e R=20 rimanda alla registrazione 20 della dichiarazione 10). Il riferimento indica che l'attuale registrazione si aggiunge alle informazioni fornite in un'altra registrazione dichiarata in precedenza o la aggiorna. Se del caso, possono essere immessi vari riferimenti.
11. Nella colonna va indicato uno dei seguenti campi di ricerca e sviluppo: arricchimento di materie nucleari; ritrattamento del combustibile nucleare; trattamento (escluso il riconfezionamento o il condizionamento senza separazione degli elementi a fini di stoccaggio o smaltimento) di scorie a media o alta attività contenenti Plutonio, Uranio altamente arricchito o Uranio 233.
12. La "descrizione dell'attività" deve contenere come minimo le informazioni seguenti: titolo, breve descrizione del lavoro svolto alla data della dichiarazione, obiettivi e risultati raggiunti alla data della dichiarazione, finanziatore/i, collaborazioni con soggetti nazionali ed internazionali. Il testo di questo campo non deve superare un'estensione equivalente a 2048 caratteri informatici.
13. Il "livello di sicurezza" viene attribuito dal dichiarante e deve essere conforme alla normativa vigente in materia di trattamento della documentazione.
14. Specificare la "lista degli allegati" alla singola registrazione. Riportare quelli relativi all'intera dichiarazione sul foglio 1 della stessa.

N.B.:

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato deve essere trasmesso all'indirizzo:

APAT  
Via Vitaliano Brancati 48  
00144 ROMA.

Nel caso in cui le informazioni contenute rientrino nell'articolo 3 del presente decreto, trasmettere a:

APAT  
Segreteria principale di sicurezza  
Via Vitaliano Brancati 48  
00144 ROMA